

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE

1.1 Ai sensi del D.Lgs n.117/2017 (Codice del Terzo Settore) è costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE GIUSEPPE E MARIA GIARRIZZO ENTE DEL TERZO SETTORE".

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo settore (D.Lgs. n.117/2017) e dal Codice Civile.

ART. 2

SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in Catania, presso il Monastero dei Benedettini, Piazza Dante Alighieri n. 32, secondo piano, stanza 215, ad uso non esclusivo. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali o unità locali. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3

SCOPI E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro ed ha la finalità di promuovere la ricerca sulla storia delle società, delle città, e delle scuole in Italia ed in Europa. La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale in forma di azione di volontariato e/o di erogazione gratuita di denaro, aventi ad oggetto:

- l'attività culturale di interesse sociale con finalità educativa;
 - l'attribuzione di risorse a ricercatori, le cui ricerche contribuiscano alla conoscenza della storia, favorendone l'allocazione delle predette risorse da parte di enti o istituzioni a ciò preposti, anche nell'ambito della formazione universitaria e post universitaria;
 - l'organizzazione e la gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, anche mediante l'organizzazione di convegni, corsi o seminari relativi alle tematiche d'interesse della Fondazione;
 - l'instaurazione di rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche, enti, ecc.;
 - la promozione e realizzazione di iniziative editoriali (riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici relativi alle tematiche di interesse della Fondazione, con l'esclusione di giornali quotidiani;
 - la promozione, la conservazione, l'ampliamento e la fruizione del patrimonio librario della Fondazione nonché la costituzione, la conservazione e l'ampliamento di banche dati relative alle tematiche di interesse per la Fondazione, consultabili sia localmente che a mezzo reti nazionali ed internazionali con sistemi di accesso elettronici, incluso Internet e reti ad esso assimilate;
 - la promozione ed il finanziamento delle relazioni culturali e scientifiche con Dipartimenti ed Istituti Universitari nazionali ed internazionali;
 - provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale scientifico relativamente a tematiche di particolare interesse per la Fondazione;
 - l'istituzione, promozione, sovvenzione di premi, borse di studio e di ricerca scientifica relative alle tematiche di interesse della Fondazione.
- L'istituzione, promozione e sovvenzione dei predetti premi, borse di studio e di ricerca saranno resi noti attraverso un bando a cui si attribuirà adeguata

pubblicità. Il Consiglio di Amministrazione predisporrà un apposito regolamento che, rispettando i principi sanciti dallo Statuto, precisi ulteriormente le modalità e le condizioni di partecipazione ai bandi, nonché i criteri e le modalità di giudizio. Il Consiglio di Amministrazione assegnerà i premi e le borse di studio con deliberazione insindacabile, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti nella seduta.

ART. 4

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

4.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017.

4.2 Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio iniziale della fondazione è costituito:

a) dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa, e precisamente dalla biblioteca privata "Giuseppe Giarrizzo", il cui complessivo valore è di Euro duecentosettantottomila venticinque e centesimi zero (Euro 278.025,00);

b) dai beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, inclusi donazioni, legati e lasciti testamentari, da elargizioni o contributi versati da enti pubblici o privati nonché da persone fisiche, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni e i contributi predetti siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per le finalità previste all'art. 3 del presente Statuto;

c) dagli introiti quale corrispettivo di iniziative pubblicitarie connesse all'attività editoriale o da sponsorizzazioni o contribuzioni alle manifestazioni culturali e scientifiche della Fondazione;

d) dalle somme derivanti dagli avanzi attivi di gestione che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

5.2 Per l'adempimento dei propri compiti, la Fondazione dispone di un fondo di gestione, costituito da:

a) redditi del patrimonio costituito ai sensi dell'art.5.1 del presente statuto e i proventi derivanti dalle attività istituzionali previste dall'art. 3 del presente Statuto;

b) eventuali donazioni, lasciti o contributi di soggetti pubblici e/o privati, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;

c) di ogni altro contributo ed elargizione di terzi, destinati al perseguimento degli scopi della Fondazione.

ART. 6

ORGANI DELLA FONDAZIONE

6.1 Sono Organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo;

- il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione).

ART. 7

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

7.1 Il Presidente della Fondazione è il Rettore dell'Università di Catania o un suo delegato; quest'ultimo rimane in carica per la durata del mandato del Rettore che lo ha delegato, salvo eventuale revoca o dimissioni.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano d'età.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Scientifico.

Il Presidente provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni e firma gli atti, garantisce il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e l'osservanza dello statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessario; adotta, in casi di urgenza, ogni provvedimento necessario, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri ed è costituito da:

- a) - il Presidente della Fondazione;
- b) - il direttore del Dipartimento di Scienze Umanistiche;
- c) - un membro della famiglia Giarrizzo, individuato nell'atto costitutivo, con diritto di nominare un successore; qualora l'avente diritto non provveda alla nomina di un successore, essa sarà fatta dai membri in carica del Consiglio di Amministrazione, sempre in persona di un discendente della famiglia Giarrizzo e con diritto di nominare il suo successore;
- d) - due componenti, che durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati, nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dei soci fondatori e del membro della famiglia Giarrizzo nominato amministratore con le modalità sopra indicate.

8.2 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spetta di:

- a) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- b) nominare i due componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 8.1, lettera d) del presente Statuto;
- c) deliberare, sentito il Comitato Scientifico, sulle richieste di adesione alla Fondazione;
- d) deliberare sull'accettazione di donazioni, lasciti ed erogazioni;
- e) nominare l'organo di controllo ed il revisore legale - ove ciò sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga opportuno - e disporre la loro revoca;
- f) deliberare su eventuali modifiche dello Statuto, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione della Fondazione;
- g) approvare entro ogni mese di novembre, il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo, sulla base della relazione del Comitato scientifico e della relazione dell'organo di controllo;
- h) approvare il programma delle attività della Fondazione, elaborato dal Comitato Scientifico;
- i) convocare, ove lo ritenga opportuno, una riunione dei soci aderenti alla Fondazione, al fine di conoscere il loro parere, comunque non vincolante, su particolari iniziative della Fondazione;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuovere l'azione di responsabilità.

Il Consiglio può delegare in parte i suoi poteri, anche con procure ad negotia, ad uno o più dei suoi membri, può nominare procuratori non consiglieri per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

ART. 9

SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

9.1 Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno almeno dieci giorni prima, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi mezzo certificato, si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, in seduta ordinaria due volte l'anno, e straordinariamente ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri.

La convocazione in sede straordinaria, contenente l'ordine del giorno, dovrà essere spedita per posta almeno sette giorni liberi prima della data della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo certificato. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o posta elettronica spedita almeno ventiquattro (24) ore prima di quella di inizio della riunione.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide solo in presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la delibera relativa allo scioglimento della Fondazione occorre la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

ART.10

GRATUITA' DELL'INCARICO

10.1 Dalla nomina di Presidente e Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

COMITATO SCIENTIFICO

11.1 Il Comitato Scientifico è composto da cinque membri, in carica per un triennio, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tra studiosi e docenti esperti nelle tematiche d'interesse della Fondazione.

È presieduto dal Presidente della Fondazione che lo convoca, fissandone l'ordine del giorno, la data e il luogo della seduta.

Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta l'anno oltre che ogni volta che il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario.

Le adunanze del Comitato Scientifico sono valide in presenza della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

11.2 Attribuzioni del Comitato Scientifico.

Il Comitato in particolare:

a) ha la direzione scientifica della Fondazione;

b) esprime il proprio parere sugli argomenti e sulle iniziative intraprese dal Consiglio di Amministrazione, ove richiesto;

c) elabora, per ogni annualità, il programma della attività e redige la relazione sulle attività svolte;

Per la realizzazione di quanto sopra può avvalersi della collaborazione di studiosi ed esperti.

Art. 12

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE UNICO

12.1 L'organo di controllo è composto da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione, scelti tra persone iscritte nel registro dei Revisori Legali.

Il Presidente del collegio sindacale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, in occasione della nomina dello stesso.

12.2 Al Sindaco Unico ed al Collegio Sindacale si applica quanto previsto nell'art.30 del Codice del Terzo settore.

12.3 L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e scade con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'organo di controllo sono rieleleggibili.

12.4 Nei casi previsti dalla legge il Consiglio di Amministrazione nomina anche un revisore legale dei conti, a cui si applica la disciplina dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

12.5 L'Organo di controllo partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ART. 13

ESERCIZIO FINANZIARIO - UTILI E RENDITE

13.1 L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ciascun anno.

13.2 Entro il giorno 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art.13 del Codice del Terzo settore, nonché - ove previsto dalla legge - il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo settore.

13.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite, e solo per la differenza per il potenziamento e la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

13.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, né direttamente né indirettamente.

ART.14

SCRITTURE CONTABILI E LIBRI DELLA FONDAZIONE

14.1 La Fondazione tiene le scritture contabili prescritte dalla normativa applicabile;

14.2 La Fondazione tiene:

- il Libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- il Libro delle adunanze e delle delibere del Comitato Scientifico;
- il Libro delle adunanze e delle delibere dell'Organo di Controllo.

ART. 15

ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

19.1 In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, al Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Catania, previo parere favorevole dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale di cui all'art. 45 del Codice del Terzo settore.

ART. 16

CLAUSOLA DI RINVIO

20.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.